



- Le misure nell'art. 48, legge n. 27/2012, di conversione del D.L. "competitività"

## Publicata la nuova disciplina su dragaggio e sedimenti

**N**ovità per sedimenti e dragaggi dall'art. 48, legge 24 marzo 2012, n. 27, di conversione del D.L. n. 1/2012 (cosiddetto decreto "competitività"). Rileva, innanzitutto, l'esclusione di questi materiali dal novero dei rifiuti; individuate tre possibili destinazioni per i materiali dragati all'interno di un SIN anche per esigenze diverse dalla bonifica, ad esempio per garantire la sicurezza della navigazione. Rimarcato il collegamento tra «progetto di dragaggio» e «interventi di bonifica» e confermata la procedura di approvazione. Prevista, infine, una disposizione transitoria per le opere il cui progetto, alla data del 24 marzo 2012, abbia concluso l'iter approvativo.

- di **Federico Peres**, *B&P Avvocati, Professore a contratto Diritto dell'Ambiente Ingegneria per l'Ambiente - Università di Padova*

L'art. 48, legge 24 marzo 2012, n. 27<sup>[1]</sup> - conversione («Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività»)<sup>[2]</sup> - interviene nuovamente sulla legge n. 84/1994<sup>[3]</sup> introducendo un nuovo art. 5-bis e abrogando i commi da 11-bis a 11-sexies dell'art. 5, inseriti dalla legge n. 296/2006<sup>[4]</sup>; in questo modo viene delineata una più completa disciplina in materia di

**sedimenti** e relative operazioni di dragaggio, dentro e fuori dai siti di bonifica di interesse nazionale (cosiddetti SIN).

Innanzitutto, **nuovi elementi portano a escludere che questi materiali siano rifiuti**<sup>[5]</sup>. Oltre che dal dato letterale, lo si ricava oggi dal comma 4 del nuovo art. 5-bis, secondo il quale i sedimenti circolano accompagnati da un documento «contenente le indicazioni di cui

1) In S.O. n. 53 alla Gazzetta Ufficiale 24 marzo 2012, n. 71.

2) In S.O. n. 18 alla Gazzetta Ufficiale del 24 gennaio 2012, n. 19.

3) Legge n. 84/1994 «Riordino della legislazione in materia portuale».

4) Su questo tema, si veda, dello stesso autore, «Sedimenti dragati: la gestione nella direttiva 2008/98/CE» (in *Ambiente&Sicurezza* n. 21/2010) e «Disciplinate le operazioni di dragaggio nei siti di bonifica di interesse nazionale» (in *Ambiente&Sicurezza* n. 3/2007), ma anche S. Beltrame «Come "disfarsi" lecitamente dei fanghi (e materiali vari) provenienti dai dragaggi: un problema che intuitivamente riguarda tutta la penisola», in *Rivista Giuridica dell'Ambiente*, n. 2/2007, p. 332, F. Munari, «Le norme sui dragaggi nei porti e il loro coordinamento con la disciplina ambientale: norme speciali e recenti applicazioni in giurisprudenza», in *Diritto Marittimo*, 3/2009, p. 627 e S. D'Angiulli, «Al via il dragaggio dei porti nei siti di bonifica di interesse nazionale», in *Rifiuti Bollettino di informazione normativa*, n. 2/2009, p. 6.

5) Altra esplicita esclusione è prevista dall'art. 185, comma 3, D.Lgs. n. 152/2006, ove ricorrono due condizioni: (1) i sedimenti non devono essere pericolosi; (2) il loro spostamento realizza una delle seguenti finalità: (2-a) gestione delle acque e dei corsi d'acqua; (2-b) prevenzione inondazioni; (2-c) riduzione degli effetti di inondazioni o di siccità; (2-d) ripristino dei suoli. Si veda anche l'art. 39, comma 13, D.Lgs. n. 205/2010, che applica la nozione di sottoprodotto al materiale rimosso dagli alvei di fiumi, laghi e torrenti a patto che la rimozione avvenga per esclusive ragioni di sicurezza idraulica.



all'articolo 193»; è evidente che, ove si trattasse di rifiuti, verrebbero accompagnati dal formulario o dalla scheda SISTRI, non certo da un documento «contenente le indicazioni» del formulario<sup>6)</sup>. Rimarcato il collegamento tra «progetto di dragaggio» (comprensivo anche del «progetto» relativo alle casse di colmata, strutture di contenimento ecc.) e «interventi di bonifica», viene confermata la procedura di approvazione, in base alla quale, entro trenta giorni dal ricevimento del progetto, il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, lo approva sotto il profilo tecnico-economico e trasmette il decreto stesso al Ministero dell'Ambiente cui compete, previo parere della Commissione VIA, l'approvazione definitiva. Collocata alla lettera d) del comma 2 dell'art. 5-bis, come una delle diverse possibili gestioni dei materiali, vi è una previsione rilevante per effetto della quale **spetterà al Ministero dell'Ambiente definire e approvare, per ciascun SIN, determinati «valori di intervento»**; se questi valori saranno rispettati, l'area verrà restituita agli usi legittimi, previo parere favorevole della Conferenza di servizi di cui all'articolo 242, comma 13, D.Lgs. n. 152/2006. Qualora, invece - anche per esigenze diverse dalla bonifica, ad esempio per garantire la sicurezza della navigazione - si rendesse necessario il dragaggio di aree portuali e marino-costiere poste all'interno dei SIN, i materiali, a seconda delle caratteristiche, **potranno avere tre diverse destinazioni** (comma 2):

- immissione o refluitamento nei corpi idrici dai quali provengono, ripascimento degli arenili, formazione di terreni costieri ovvero miglioramento dello stato dei fondali attraverso attività di *capping*;
- impiego a terra;
- refluitamento all'interno di casse di colmata, vasche di raccolta o strutture di contenimento dotate di un sistema di impermeabilizzazione (naturale, artificiale o completato artificialmente) con precisi requisiti di permeabilità.

La scelta tra le diverse destinazioni avviene - come detto - sulla base delle caratteristiche che i sedimenti hanno all'origine o a seguito

di trattamenti finalizzati alla *rimozione* degli inquinanti (esclusi pertanto i processi che puntano alla loro mera immobilizzazione):

- per la destinazione «immissione o refluitamento», i materiali dovranno avere le caratteristiche fisiche, chimiche e microbiologiche **analoghe** al fondo naturale del sito di prelievo e **idonee** con riferimento al sito di destinazione e, inoltre, non dovranno risultare positivi ai *test* eco-tossicologici;
- per il reimpiego a terra i livelli di contaminazione non dovranno essere superiori a quelli stabiliti nelle colonne A e B della tabella 1 dell'Allegato 5, Parte IV, D.Lgs. n. 152/2006, in funzione della destinazione d'uso e dovranno, altresì, risultare conformi al *test* di cessione da compiere secondo il metodo e in base ai parametri di cui al D.M. 5 febbraio 1998 (sono però ammesse deroghe per «cloruri» e «solfati», qualora i materiali siano destinati a essere impiegati in aree la cui falda risulti naturalmente salinizzata);
- per la destinazione in casse di colmata, vasche ecc., i materiali dovranno essere **non pericolosi**, ancora una volta, all'origine o a seguito di trattamenti finalizzati esclusivamente alla rimozione degli inquinanti.

In **tutti i tre casi** sopra considerati è ammesso un **deposito temporaneo di massimo trenta mesi**, senza limitazioni di quantitativi, ma che deve assicurare «il non trasferimento degli inquinanti agli ambienti circostanti». Occorrerà, inoltre, attendere un **decreto ministeriale concertato** (da adottare entro quarantacinque giorni decorrenti dal 24 marzo 2012) che dovrà definire le «modalità e le norme tecniche» per i dragaggi dei materiali; ai sensi del comma 6, sino all'entrata in vigore del decreto sopra citato, si continuerà ad applicare la normativa vigente per i SIN (che però - si osserva - quanto a «modalità e norme tecniche» di dragaggio, nulla prevede).

### La disposizione transitoria

Al comma 3 è contenuta una «disposizione transitoria» per le opere il cui progetto, alla data del 24 marzo 2012, abbia concluso l'iter

6) Si veda anche l'ultimo periodo del comma 5 dell'art. 5-bis: «Si applicano le previsioni della vigente normativa ambientale nell'eventualità di una diversa destinazione e gestione a terra dei materiali derivanti dall'attività di dragaggio». Per l'esclusione legata al rispetto delle condizioni dettate dalla legge n. 84/1994, come modificata nel 2006 (si veda la sentenza del Tribunale di Livorno 2 gennaio 2009).



approvativo. Nel caso in cui, dopo le attività di refluitamento, i materiali presentino livelli di inquinamento superiori ai valori limite di cui alla tabella 1 dell'Allegato 5, Parte IV, D.Lgs. n. 152/2006, verrà attivata la procedura di bonifica dell'area derivante dall'attività di colmata e, qualora permangano concentrazioni residue degli inquinanti eccedenti i predetti valori limite, dovranno essere adottate misure di sicurezza che garantiscano, comunque, la tutela della salute e dell'ambiente, previa, in ogni caso, l'analisi di rischio, con procedura diretta e riconosciuta a livello internazionale, che assicuri il soddisfacimento dei «*Criteri metodologici per l'applicazione nell'analisi di rischio sanitaria ai siti contaminati*» elaborati dall'ISPRA, dall'Istituto superiore di sanità e dalle ARPA. I principali criteri di riferimento per la conduzione dell'*analisi di rischio* - precisa sempre il comma 3 - sono riportati nell'Allegato B al D.M. 7 novembre 2008<sup>[7]</sup> (a questo decreto ci si dovrà riferire - secondo il comma 5 - anche per le analisi dirette a verifi-


care l'idoneità del materiale dragato a essere gestito secondo quanto previsto dai commi 2 e 3). A riconfermare il fatto che l'utilizzo di un'area non è aprioristicamente incompatibile con gli interventi di bonifica, il comma 3 prevede che la procedura possa essere attuata con l'impiego di tecnologie che consentano, contestualmente alla loro applicazione, l'utilizzo delle aree medesime.

Interviene, infine, il comma 8 a disciplinare i dragaggi in porti non ricompresi nei SIN, ricordando la possibilità di immersione in mare, secondo quanto previsto dall'art. 109, comma 2, D.Lgs. n. 152/2006<sup>[8]</sup>, e ammettendo, altresì, un diverso loro utilizzo a fini di ripascimento, anche con sversamento nel tratto di spiaggia sommersa attiva o per la realizzazione di casse di colmata o altre strutture di contenimento nei porti (in attuazione del piano regolatore portuale) ovvero lungo il litorale per la ricostruzione della fascia costiera, previa autorizzazione della regione ai sensi dell'art. 21, legge n. 179/2002<sup>[9]</sup>. ●

- 7) «Disciplina delle operazioni di dragaggio nei siti di bonifica di interesse nazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 996, della legge 27 dicembre 2006, n. 296» (in Gazzetta Ufficiale del 4 dicembre 2008, n. 284).
- 8) *L'art. 109 consente l'immersione in mare dei «materiali di escavo di fondali marini o salmastri o di terreni litoranei emersi» previa autorizzazione dell'Autorità competente ove dimostrata «l'impossibilità tecnica o economica del loro utilizzo ai fini di ripascimento o di recupero oppure del loro smaltimento alternativo».*
- 9) «Disposizioni in materia ambientale» (in Gazzetta Ufficiale del 13 agosto 2002, n. 189).

**PROFESSIONI TECNICHE**

**NOVITÀ**



**PROFESSIONI TECNICHE**

Laura Graziella Bruna  
Gabriele Ferrucci

**ENERGY  
MANAGER**

La formazione, i compiti  
e le responsabilità.

Aggiornato al D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28  
e al D.M. 5 maggio 2011

GRUPPO24ORE

CIRCOLARE24ORE

## GUIDA PRATICA ENERGY MANAGER

di L.G. Bruna, G. Ferrucci

L'Energy Manager è chiamato a fornire supporto specialistico ed assistenza qualificata ad una platea sempre più ampia di soggetti sottoposti dall'ordinamento comunitario, nazionale e regionale a scelte di razionalizzazione dei consumi a qualunque livello questi siano considerati: dalla grande impresa, al condominio, al singolo nucleo familiare. La prima parte della Guida Pratica è dedicata all'esame della normativa, con un approfondimento particolare sui più recenti sviluppi; segue l'analisi delle potenzialità che la professione di Energy Manager ha potuto e saputo esprimere trovando rinnovato impulso dal suo incontro con i temi ambientali. Sono quindi esaminati i requisiti e la formazione occorrenti all'Energy Manager per adempiere alle funzioni assegnate dalla norma. Una terza parte, infine, è dedicata ad alcuni temi e strumenti utili alla professione dell'Energy Manager.

Pagg. 240 – € 35,00

Il prodotto è disponibile anche nelle librerie professionali.  
Trova quella più vicina all'indirizzo [www.librerie.ilsole24ore.com](http://www.librerie.ilsole24ore.com)

**GRUPPO24ORE**